



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

ART. 1 - Oggetto e destinatari

1. Il presente regolamento è emanato in relazione alla produzione, alla raccolta, al deposito e al trattamento finale dei rifiuti speciali prodotti durante l'attività di ricerca, didattica e amministrativa presso l'Università degli Studi della Basilicata.
2. Il presente Regolamento si applica a tutte le strutture dell'Università degli Studi della Basilicata, nonché alle seguenti categorie di personale:
 - a. personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dall'Università;
 - b. studenti dei corsi universitari, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, titolari di assegni di ricerca, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio;
 - c. laureati o diplomati frequentatori volontari delle strutture dell'Università;
 - d. lavoratori non organicamente strutturati ma dei quali l'Università si avvale in virtù di appositi contratti;
 - e. personale appartenente ad altri enti, sia pubblici che privati, che, a norma di convenzione, opera in locali dell'Università.
3. Le strutture universitarie che operano presso enti convenzionati, sia pubblici che privati, salvo espressi specifici accordi, sono soggette alla disciplina dell'ente ospitante.

ART. 2 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni del presente Regolamento e ai sensi del D.Lgs. del 03.04.2006 n. 152, si intendono per:
 - a. Rifiuto: materiale, sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
 - b. Produttore dei Rifiuti - P.R.: soggetto responsabile della struttura in cui vengono prodotti i rifiuti (produttore iniziale).
 - c. Detentore del rifiuto: produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso. Il produttore, fino al momento in cui ne trasferisce la competenza, è identificabile anche come detentore. Dopo il conferimento al deposito temporaneo il detentore è identificabile con il Responsabile dell'unità locale o, se nominato, con il Delegato dell'unità locale.
 - d. Rifiuto speciale: materiale, sostanza o oggetto, prodotto o utilizzato in attività didattiche, di ricerca, di servizio e di tipo sanitario, per i quali la legge prevede particolari modalità di raccolta, stoccaggio, trasporto e trattamento finale.
 - e. Rifiuto speciale pericoloso: rifiuto speciale che abbia una o più delle caratteristiche di cui all'Allegato 1.
 - f. Deposito temporaneo: locale o insieme di locali, interno del perimetro dell'Ateneo, con specifiche caratteristiche strutturali e impiantistiche destinate al raggruppamento dei rifiuti, prima del conferimento al trasportatore autorizzato per il trattamento finale.
 - g. Registro di carico e scarico: documento sul quale effettuare le annotazioni relative alle quantità di rifiuti presenti nel deposito temporaneo e alle quantità conferite al trasportatore autorizzato per il trattamento finale. Il Registro deve essere utilizzato fino al termine del periodo transitorio di iscrizione dell'Ateneo al Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti.



- h. Formulario di identificazione: documento che accompagna il trasporto del rifiuto ed il suo conferimento all'impianto di trattamento finale. Deve essere utilizzato fino al termine del periodo transitorio di iscrizione dell'Ateneo al Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti.
- i. Sterilizzazione: abbattimento della carica microbica dei rifiuti speciali di tipo sanitario a rischio infettivo tale da garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10^{-6} , realizzato mediante un impianto di sterilizzazione.
- j. Impianto di sterilizzazione: apparecchiatura dedicata esclusivamente alla sterilizzazione dei rifiuti speciali di tipo sanitario a rischio infettivo con le caratteristiche di cui alle norme UNI 10384/94, parte 1^a.
- k. Registro delle sterilizzazioni: documento sul quale annotare i trattamenti di sterilizzazione dei rifiuti speciali di tipo sanitario a rischio infettivo.
- l. Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti, - R.E.N.T.R.I., gestito direttamente dal Ministero della Transizione Ecologica, finalizzato al controllo dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e accessibile all'indirizzo <https://www.rentri.it>.
- m. Unità locale – U.L.: struttura o insieme di strutture dell'Università dalla cui attività hanno origine i rifiuti.
- n. Responsabile dell'Unità Locale – R.U.L.: docente di I o di II fascia al quale, nell'ambito dell'organizzazione dell'ente, vengono delegate le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti speciali, con funzioni di indirizzo e di controllo.
- o. Delegato dell'Unità Locale – D.U.L.: dipendente strutturato in servizio presso l'Unità locale nominato dal Responsabile di cui alla precedente lett. n), con il quale collabora alla corretta gestione dei rifiuti speciali, ivi compresa la gestione del deposito temporaneo.
- p. Scheda tecnica del rifiuto: scheda predisposta dal delegato dell'unità locale ed approvata dal responsabile della medesima, contenente i dati identificativi dell'unità locale, il codice europeo del rifiuto, le sostanze componenti e le eventuali caratteristiche di pericolosità.
- q. Settore Prevenzione e Protezione: struttura amministrativa preposta ai compiti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro secondo l'organizzazione dell'Università.
- r. Servizio Prevenzione e Protezione: Servizio definito dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 3 - Classificazione dei rifiuti speciali

- 1. I rifiuti speciali prodotti dalle strutture dell'Ateneo sono classificati come segue:
 - a. Rifiuti speciali di laboratorio derivanti da attività di didattica e di ricerca, in particolare:
 - 1. liquidi e solidi originati da processi chimici di varia natura;
 - 2. reagenti e solventi di laboratorio, organici e inorganici, scaduti e/o residui inutilizzabili degli stessi;
 - 3. oli esausti minerali e sintetici (non contenenti PCB e PCT);
 - 4. medicinali scaduti (ad esclusione dei medicinali citotossici e citostatici).
 - b. Rifiuti speciali da attività di ricerca medica, biologica, veterinaria e similari:
 - 1. materiale monouso di laboratorio (es.: guanti, camici, aghi, bisturi, pipette, provette, puntali, sacche per il sangue);
 - 2. lettiere da stabulario (es.: fogli assorbenti, segatura, terriccio);
 - 3. carcasse e parti anatomiche di animali da ricerca;



4. liquidi colturali;
5. liquidi contenenti tracce di materiale biologico.

c. Altre tipologie di rifiuti speciali:

1. R.A.E.E. - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (es.: apparecchiature scientifiche, informatiche e d'ufficio).

ART. 4 - Esclusioni

1. Sono escluse dalle disposizioni del presente Regolamento le sotto elencate tipologie di rifiuto, la cui gestione è disciplinata da specifiche disposizioni di legge:
 - a. i rifiuti radioattivi;
 - b. le sostanze esplosive e le bombole di gas tecnici in pressione;
 - c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla sperimentazione;
 - d. le sostanze stupefacenti;
 - e. i materiali contenenti amianto provenienti dalle operazioni di bonifica degli edifici universitari, degli arredi e delle apparecchiature scientifiche svolte da ditte autorizzate;
 - f. i rifiuti speciali derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle aree di pertinenza dell'Ateneo, la cui gestione è affidata alle ditte appaltatrici del relativo servizio;
 - g. i rifiuti urbani e da raccolta differenziata di competenza del concessionario del servizio pubblico di raccolta.

ART. 5 - Titolare della gestione dei rifiuti prodotti dall'Università degli Studi della Basilicata

1. Ai fini degli adempimenti di legge, il Rettore, in qualità di legale rappresentante, è il titolare della gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle strutture dell'Ateneo.

ART. 6 - Obblighi del titolare della gestione dei rifiuti speciali

1. Il Rettore – tramite il Settore Prevenzione e Protezione ed avvalendosi della collaborazione del Servizio Prevenzione e Protezione - assolve i seguenti obblighi:
 - a. costituisce ed iscrive al Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti le Unità locali in relazione alle esigenze della didattica, della ricerca e di servizio delle strutture universitarie;
 - b. nomina il Responsabile dell'Unità locale;
 - c. vigila sulla corretta gestione dei rifiuti speciali, impartendo le necessarie direttive;
 - d. autorizza, su specifica richiesta del Responsabile dell'Unità locale, l'installazione e l'attivazione dell'impianto di sterilizzazione di cui all'art. 2, lett. j);
 - e. provvede affinché le Unità locali dispongano di depositi idonei per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti speciali prodotti;
 - f. raccoglie ed inoltra i dati relativi alla gestione dei rifiuti su richiesta degli organi di controllo;
 - g. costituisce o disattiva l'Unità locale.

ART. 7 - Compiti del Servizio Prevenzione e Protezione (S.P.P.)

1. Il Servizio Prevenzione e Protezione:
 - a. definisce la corretta procedura di gestione dei rifiuti speciali, predisponendo apposita Linea guida (*policy*) di Ateneo in materia;
 - b. predisporre il decreto rettorale di costituzione e disattivazione delle U.L. e di nomina del R.U.L.;



- c. coordina l'attività delle U.L., fornendo anche supporto tecnico e assistenza ai Responsabili, ai delegati delle unità medesime, nonché al personale di cui all'art. 1;
 - d. fornisce indicazioni, anche di carattere progettuale, in merito alle caratteristiche impiantistiche e strutturali idonee a garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività di deposito (stoccaggio, travaso) dei rifiuti;
 - e. individua il deposito temporaneo per ciascuna U.L.; l'assegnazione del deposito all'U.L. avviene con apposito provvedimento;
 - f. coordina le attività affidate in appalto dalle U.L. relative al servizio di trasporto e di trattamento finale dei rifiuti speciali prodotti dalle stesse;
 - g. raccoglie ed inoltra i dati relativi alla gestione dei rifiuti su richiesta degli organi di controllo;
 - h. affianca, per gli aspetti operativi, il Rettore nell'espletamento delle attività di cui all'art. 6.
2. Il Servizio, per l'espletamento dei compiti meramente amministrativi, si avvale degli Uffici dell'Amministrazione Centrale.

ART. 8 – Produttore dei Rifiuti (P.R.)

1. Il produttore dei rifiuti è individuato nel soggetto la cui attività produce rifiuti; nell'Ateneo, sono produttori di rifiuto:
 - a. i Responsabili delle Attività Didattiche e di Ricerca in Laboratorio individuati ai sensi del D.M. 363/98;
 - b. i Direttori delle Strutture Primarie, per i R.A.E.E prodotti al di fuori dei Laboratori Didattici e di Ricerca;
 - c. I Direttori dei Centri di Ateneo per i R.A.E.E prodotti nelle sedi dei rispettivi Centri;
 - d. Il Direttore Generale per i R.A.E.E prodotti nell'Amministrazione Centrale comprese le sue articolazioni.

ART. 9 - Compiti del Produttore dei Rifiuti

1. Il Produttore dei rifiuti cura l'attuazione di quanto indicato nel presente regolamento per quanto concerne le proprie attività didattiche, di ricerca e di servizio. In particolare, il P.R.:
 - a) Impartisce alle categorie di personale di cui all'art. 1 del presente regolamento le informazioni e le direttive relative alle modalità di:
 - corretta gestione dei rifiuti all'interno del laboratorio e/o degli uffici;
 - corretta etichettatura dei contenitori, attribuzione coerente del relativo codice C.E.R. e della caratteristica di pericolo HP;
 - corretta applicazione delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro per quanto attiene alla manipolazione dei rifiuti pericolosi prodotti.
 - b) Effettua il trasferimento dei rifiuti dal laboratorio al deposito temporaneo individuato per la struttura di competenza. Per tale attività si avvale del PTA operante presso il laboratorio/ufficio, opportunamente formato rispetto ai rischi associati alle necessarie operazioni;
 - c) Compila e firma la modulistica relativa alla periodica registrazione dei rifiuti pericolosi per le necessità connesse alla tenuta del registro di carico e scarico e del registro elettronico nazionale (RENTRI).
 - d) Compila e firma il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR).



2. Le attività di vigilanza operate dal P.R. sono complementari a quelle condotte dagli altri soggetti competenti in materia di gestione dei rifiuti speciali previsti dal presente regolamento, ivi compresi il Responsabile dell'Unità Locale e il Delegato.

ART. 10 – Unità Locali (U.L.)

1. Sono Unità Locali dell'Ateneo le Strutture primarie e l'Amministrazione centrale, comprese le sue articolazioni.
2. Le U.L. sono individuate con apposito decreto rettorale.
3. Ciascuna U.L. provvede direttamente al servizio di ritiro, trasporto e trattamento finale dei rifiuti speciali prodotti mediante appositi contratti di appalto attuativi.

ART. 11 - Responsabile dell'Unità locale (R.U.L.)

1. Il Responsabile dell'U.L., nominato con apposito decreto rettorale, corrisponde al Responsabile di ciascuna struttura come individuato dagli atti di organizzazione dell'Ateneo. Sono Responsabili di Unità Locale, i Direttori, per le Strutture Primarie e i Centri di Ateneo, il Direttore Generale per l'Amministrazione Centrale.
2. Il Responsabile dell'U.L. può chiedere al Rettore di affidare l'incarico di R.U.L. ad altra figura appartenente al personale docente, ricercatore o tecnico-amministrativo, per le Strutture primarie e i Centri di Ateneo, ovvero ad un dirigente o ad altra figura appartenente al personale tecnico-amministrativo, per l'Amministrazione centrale; in tali casi la nomina è sottoscritta per accettazione dal soggetto designato.

ART. 12 - Compiti del Responsabile dell'Unità Locale

1. Ai Direttori, per le Strutture Primarie e i Centri di Ateneo, al Direttore Generale per l'Amministrazione Centrale compete l'affidamento del servizio di ritiro, trasporto e trattamento finale dei rifiuti speciali prodotti mediante appositi contratti di appalto attuativi.
2. Al Responsabile dell'Unità Locale compete il coordinamento e l'attuazione del servizio di ritiro, trasporto e trattamento finale dei rifiuti speciali prodotti.
3. Il Responsabile dell'Unità Locale:
 - a. individua i rifiuti speciali prodotti dall'U.L. e trasmette al Servizio Prevenzione e Protezione le schede tecniche appositamente compilate e sottoscritte dal Produttore dei rifiuti per ogni tipologia di prodotto.
 - b. garantisce:
 - la corretta tenuta del registro di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento;
 - l'adempimento degli obblighi previsti dal R.E.N.T.R.I.;
 - accede al R.E.N.T.R.I. per vigilare sulla movimentazione dei rifiuti prodotti dall'U.L.;
 - c. impartisce ai Produttori dei Rifiuti ed al Delegato dell'Unità Locale (laddove nominato) le direttive relative alle modalità di:
 - raccolta e confezionamento dei rifiuti speciali all'interno degli ambienti di lavoro;
 - trasferimento, in condizioni di sicurezza, dei rifiuti presso il deposito temporaneo;
 - travaso, nel rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro ed a tutela della salute degli operatori, dei rifiuti nei contenitori da utilizzare per il trasporto a smaltimento;
 - stoccaggio temporaneo dei rifiuti speciali prodotti dall'unità locale;



- d. nomina, qualora lo ritenga opportuno, e con i compiti di cui al seguente art. 14, il Delegato dell'Unità locale segnalandone il nominativo al S.P.P.;
- e. inoltra richiesta di autorizzazione al Rettore per l'attivazione dell'impianto di sterilizzazione di cui all'art. 2 lett. j) e del relativo registro delle sterilizzazioni;
- f. trasmette, su richiesta del S.P.P., i dati relativi alla gestione dei rifiuti prodotti;
- g. segnala tempestivamente al Servizio Prevenzione e Protezione ogni evento che possa essere fonte di pericolo per la salute delle persone e per la sicurezza delle strutture e dell'ambiente;
- h. in caso di cessata produzione di rifiuti speciali, dopo aver conferito tutti i rifiuti giacenti nel deposito temporaneo, chiede al Rettore la disattivazione dell'U.L.

ART. 13 - Delegato dell'Unità locale (D.U.L.)

1. Il Delegato dell'Unità locale è un dipendente strutturato in servizio presso l'Unità Locale, nominato dal Responsabile dell'U.L.
2. Il Delegato collabora alla corretta gestione dei rifiuti speciali, in particolare alla gestione del deposito temporaneo.

ART. 14 - Compiti del Delegato dell'Unità locale (D.U.L.)

1. Il Delegato dell'Unità locale:
 - a. cura la tenuta del registro di carico e scarico e, se attivato, del registro delle sterilizzazioni;
 - b. controfirma i formulari di identificazione del rifiuto compilati e firmati dai Produttori dei Rifiuti dell'U.L.;
 - c. adempie agli obblighi previsti dal R.E.N.T.R.I.; in particolare:
 - custodisce le credenziali di accesso al sito R.E.N.T.R.I.;
 - accede al R.E.N.T.R.I. per inserire i dati relativi alla movimentazione dei rifiuti;
 - collabora con i soggetti autorizzati al trasporto ed al trattamento finale dei rifiuti prodotti dall'U.L.;
 - d. di concerto con il R.U.L., informa i Produttori dei Rifiuti dell'U.L. sulle modalità di:
 - raccolta e confezionamento dei rifiuti speciali;
 - trasferimento dei rifiuti confezionati presso il deposito temporaneo;
 - eventuali operazioni di travaso;
 - stoccaggio temporaneo dei rifiuti;
 - e. informa i Produttori dei Rifiuti dell'U.L. in merito alle modalità di gestione dei R.A.E.E. e, in collaborazione con il S.P.P., provvede alla raccolta dei medesimi per l'invio ad impianti di recupero;
 - f. secondo le direttive del R.U.L., trasmette al S.P.P. i dati relativi alla gestione dei rifiuti prodotti.

ART. 15 - Divieti

1. In attuazione delle disposizioni di legge vigenti in materia di rifiuti speciali, è vietato:
 - a. conferire i rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, compresi i rifiuti speciali di tipo sanitario a rischio infettivo sterilizzati, al circuito di raccolta e raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
 - b. movimentare i rifiuti speciali solidi o liquidi nelle aree esterne non di pertinenza degli edifici universitari (es.: strade e marciapiedi di pubblico passaggio esterni alle aree universitarie);



- c. stoccare i rifiuti speciali, inclusi i R.A.E.E., in spazi scoperti (ad es. in prossimità dei depositi temporanei, all'esterno degli edifici universitari e nelle aree ecologiche istituite per la raccolta differenziata) e in spazi coperti non all'uopo destinati;
- d. avviare alla raccolta differenziata materiali contaminati da sostanze chimiche e/o materiali biologici;
- e. produrre, stoccare e avviare allo smaltimento finale i rifiuti speciali in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.

ART. 16 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

ART. 17 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento sostituisce quello emanato con D.R. n. 5 del 13 gennaio 2015.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, cessano di avere efficacia le norme regolamentari con esso incompatibili.



Allegato 1 - Caratteristiche di pericolosità

(Allegato I D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni)

- HP 1 "Esplosivo": rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi;
- HP 2 "Comburente": rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie;
- HP 3 "Infiammabile":
 - rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C;
 - rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile: rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria;
 - rifiuto solido infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento;
 - rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa;
 - rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose;
 - altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili.
- HP 4 "Irritante": rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari;
- HP 5 "Nocivo": rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione;
- HP 6 "Tossico": rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione;
- HP 7 "Cancerogeno": rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza;
- HP 8 "Corrosivo": rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea;
- HP 9 "Infettivo": rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
- HP 10 "Teratogeno": rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della prole. ;
- HP 11 "Mutageno": rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula;
- HP 12 "Liberazione di gas a tossicità acuta": rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l'acqua o con un acido;
- HP 13 "Sensibilizzante": rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori;
- HP 14 "Ecotossico": rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali;
- HP 15 "Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente ": rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.